

Proponente: 12.A
Proposta: 2021/135

del 22/02/2021



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 171

del 24/02/2021

LEGALE

Dirigente: GANDELLINI Dr. Stefano

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: RIFUSIONE A AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE DELLA QUOTA DI SPESE DI LITE DI SPETTANZA DEL COMUNE IN CONSEGUENZA DI SENTENZA N. 1139/2020 DEL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Il Dirigente del Servizio Legale,

Premesso:

- che con ricorso iscritto al n. 3309/16 R.G. del Giudice di Pace di Reggio Emilia la sig.ra A. G. S. proponeva opposizione ad un preavviso di fermo amministrativo notificato da Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. in conseguenza del mancato pagamento di cartella esattoriale emessa per il recupero di sanzione pecuniaria comminata dal Comune di Reggio Emilia a seguito di violazione del Codice della Strada;
- che con sentenza n. 1286/2016 il Giudice di Pace, in accoglimento del ricorso, annullava il preavviso di fermo amministrativo e ordinava lo sgravio all'Ente impositore, compensando però le spese del giudizio;
- che con atto di citazione in appello notificato in data 16/3/2017 ed acquisito al n. 26623 di P.G. (ALL.1) la sig.ra A. G. S. impugnava avanti il Tribunale di Reggio Emilia la suddetta sentenza nella parte in cui aveva compensato le spese del giudizio di primo grado e chiedeva altresì la condanna dei convenuti Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. e Comune di Reggio Emilia al pagamento di una somma per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c.;
- che con sentenza n. 1139/2020, pubblicata in data 11/11/2020 (ALL.2), il Tribunale Reggio Emilia, in parziale accoglimento dell'appello, condannava Agenzia delle Entrate-Riscossione S.p.A. (subentrata in corso di causa alla soppressa Equitalia S.p.A.) e Comune di Reggio Emilia, in solido tra loro, a rifondere alla sig.ra A. G. S. le spese di lite del primo grado di giudizio, che liquidava in *“€ 125 per esborsi, € 500 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfetarie come per legge”*, nonché la metà delle spese di lite del giudizio di secondo grado, che liquidava *“per tale metà in € 174 per esborsi, € 425 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfetarie come per legge”*;
- che complessivamente l'importo dovuto a titolo di spese di lite da Agenzia delle Entrate-Riscossione S.p.A. e Comune di Reggio Emilia alla sig.ra A. G. S. ammontava pertanto a € 1.648,69 (€ 854,56 per il giudizio di primo grado e € 794,13 per il giudizio di appello);
- che con nota del 24/1/2021, trasmessa a mezzo PEC alla Polizia Municipale ed acquisita al n. 21466 di P.G. (ALL.3), Agenzia delle Entrate-Riscossione ha comunicato di avere provveduto a corrispondere alla sig.ra A. G. S. l'intero importo dovuto (ALL.4) ed ha chiesto al Comune il rimborso della quota di propria spettanza, indicando il codice IBAN del conto corrente sul quale effettuare il versamento nonché la causale da riportare;
- che la quota di spese di lite spettanza del Comune è pari al 50% del totale ed ammonta pertanto a € 824,35;

Ritenuto necessario, per quanto sopra esposto, procedere alla rifusione di € 824,35 in favore di Agenzia delle Entrate-Riscossione, anche per evitare l'attivazione di una procedura esecutiva che comporterebbe ulteriori oneri a carico dell'Ente;

Premesso inoltre:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 31/3/2020 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2020-2022 e il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- che con deliberazione di Consiglio Comunale si provvederà all'approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023 e dei relativi allegati;
- che con successiva deliberazione di Giunta Comunale si provvederà ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2021;
- che ai sensi del decreto 13/1/2021 del Ministero dell'Interno il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 è stato differito al 31 marzo 2021;

Visti:

- gli artt. 107 e 183 e 184 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
- gli artt. 59 e 60 dello Statuto Comunale;
- gli artt. 14 e 16 (Sez.A) del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- gli artt. 32, 33 e 36 del vigente Regolamento comunale di Contabilità;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

- di impegnare – per le motivazioni di cui in premessa - la spesa di € 824,35 in favore di Agenzia delle Entrate-Riscossione con imputazione alla Missione 01, Programma 11, codice del piano dei conti integrato U.1.03.02.99.002 del Bilancio 2020-2022, annualità 2021, al capitolo che nel P.E.G. 2021 verrà iscritto in sede corrispondente al capitolo 3250 del P.E.G. 2020 denominato "Attività Ufficio Legale e atti a difesa, arbitrati e spese legali e tecniche", codice prodotto 2021_PD_1201, centro di costo 0193, modalità di gestione Conto annuale 001;
- di procedere alla liquidazione di € 824,35 ad Agenzia delle Entrate-Riscossione tramite bonifico sul conto corrente bancario il cui codice IBAN è indicato nella PEC del 24/1/2021 (ALL.3), avendo cura di indicare la seguente causale: *“Vs. Rif. n. 95201760 – Quota spese legali – Tribunale di Reggio Emilia, Sentenza n. 1139/2020 del 11/11/2020”*;
- di richiedere l'assunzione della suddetta spesa, pur nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023, al fine di garantire la continuità gestionale e l'operatività del Servizio proponente, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 163 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, trattandosi peraltro di spesa obbligatoria;

- di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

Il Dirigente ad interim
dott. Stefano Gandellini